



COMUNE DI PRIZZI
Provincia di Palermo

**REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED
AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI DI
QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,
COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI**

(Articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Approvato con deliberazione del C.C. N. 24 del 10/04/2015

INDICE

TITOLO I - OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Natura degli interventi

Art. 3 - Soggetti beneficiari

TITOLO II - INIZIATIVE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Art. 4 - Sostegno finanziario a favore di soggetti pubblici o privati

Art. 5 - Presentazione istanze e relativi termini

Art. 6 - Erogazione del sostegno finanziario

TITOLO III - VANTAGGI ECONOMICI

Art. 7 - Destinatari degli interventi

Art. 8 - Natura del vantaggio economico

CAPO IV – PATROCINI E COLLABORAZIONI

Art. 9 - Natura del patrocinio

Art. 10 - Patrocinio gratuito

Art. 11 - Patrocinio oneroso

Art. 12 - Concessione del patrocinio

Art. 13 - Presentazione delle istanze per la concessione del patrocinio

Art. 14 - Consuntivo

Art. 15 - Collaborazioni

CAPO V – SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Art. 16 - Finalità

CAPO VI – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO.

Art. 17 - Finalità

Art. 18 - Concessione del Contributo

Art. 19 - Presentazione del Rendiconto

Art. 20 - Programmazione degli interventi nel settore sportivo

TITOLO VII - CONTRIBUTI E FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 21 - Oggetto e Finalità

TITOLO VIII REVOCA

Art. 22 - Revoca della concessione del contributo

TITOLO IX - TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Art. 23 - Albo comunale dei beneficiari

Art. 24 - Pubblicazione del Regolamento, degli atti ed informazioni relative alla concessione e revoca dei contributi

TITOLO X - NORME FINALI

Art. 25 - Responsabilità

Art. 26 - Entrata in vigore

TITOLO I
OGGETTO E FINALITA'

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni e dello Statuto Comunale, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Prizzi, nell'ambito dei propri compiti istituzionali a persone, gruppi, istituzioni, enti pubblici e privati e alle associazioni regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni, di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, con esclusione di quelli costituiti o promossi da partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o, comunque, a beneficio della comunità locale, di attività ed iniziative educative, di informazione e formazione, di promozione e aggregazione sociale e per altri interventi o servizi, svolti in via continuativa nel corso dell'anno o per attività di tipo occasionale ovvero per singoli progetti, nei seguenti campi:

- a) sociale e assistenziale;
- b) pubblica istruzione, formazione, ricerca scientifica;
- c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
- d) sport e tempo libero;
- e) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- f) promozione turistica;
- g) sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
- h) protezione civile;
- i) iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- l) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici.

2. L'attribuzione di interventi economici può essere, altresì disposta, in casi adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative istituzionali, anche di ambito nazionale a carattere celebrativo oppure con fini di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi ed iniziative di rilevante significato sociale, culturale o assistenziale.

3. Gli interventi, disciplinati dal presente Regolamento, sono approvati con provvedimento formale della Giunta Comunale, mediante specifiche delibere assunte considerando, di volta in volta, le caratteristiche e la qualità delle proposte tenuto presente l'interesse delle stesse fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie a ciò destinate e la loro corrispondenza alle finalità statutarie e agli obiettivi annuali del Comune di Prizzi.

Art. 2
Natura degli interventi

1. L'intervento del Comune che arreca i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:

- a) contributi: corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate dallo Statuto Comunale, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si attribuisce solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione;
- b) vantaggi economici: si intende la fruizione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del

Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo;

c) patrocinio: rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 2 del presente Regolamento, persone, istituzioni, enti pubblici e privati, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, Enti Ecclesiastici e le associazioni regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, anche non aventi personalità giuridica, di norma residenti ed operanti nel territorio, i quali:

- abbiano finalità e pongano in essere attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento, che non perseguano fini di lucro, privilegiando coloro che svolgono attività a carattere continuativo;
- perseguano finalità di significato morale particolare, quali ad esempio l'aiuto e il sostegno a soggetti in particolari situazioni di disagio economico e sociale;
- compiano opere di interesse generale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio;
- intervengano in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche;
- intervengano in favore di iniziative umanitarie.

2. Vengono regolamentati come contributi anche quelli assegnati alle istituzioni scolastiche.

TITOLO II

INIZIATIVE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Art. 4

Sostegno finanziario a favore di soggetti pubblici o privati

1. Il sostegno finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, viene assegnato dal responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nei commi seguenti.

2. Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:

- a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
- b) numero di soci, del personale impiegato e degli utenti;
- c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- d) situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
- e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.

3. Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti;

- a) finalità pubblica o di interesse pubblico;
- b) contenuto e valore dell'iniziativa;
- c) soggetti raggiunti e livello di partecipazione previsto;
- d) preventivo di spesa;

e) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.

4. Il sostegno può anche consistere nella concessione dell'uso agevolato o gratuito di spazi, locali, mezzi o attrezzature del Comune, da riconoscersi in coerenza con la disciplina regolamentare vigente in materia. La concessione di beni immobili è disciplinata dal Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali.

5. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

6. Nei preventivi e nei rendiconti relativi alla richiesta di contributi per manifestazioni, iniziative o progetti nei quali concorre economicamente il Comune non possono essere comprese spese relative a prestazioni dei componenti dell'Associazione o di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici o privati.

Le spese per ristorazione, catering o per ricevimenti sono altresì ammessi a rendiconto nel limite del 20% del contributo concesso dal Comune.

7. La concessione del sostegno finanziario di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Art. 5

Presentazione istanze e relativi termini

1. Le domande devono essere inoltrate dal legale rappresentante del soggetto richiedente utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione e ed essere complete di quanto segue:

- a) generalità della persona fisica ovvero denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione Comunale;
- c) programma delle iniziative che si intendono svolgere. Il programma deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico sia operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire;
- d) bilancio preventivo della manifestazione, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa, nessuna esclusa, al lordo dell'IVA ove la stessa sia indeducibile, compreso l'importo che si intende chiedere al Comune;
- e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente;
- f) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- g) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione Comunale;
- h) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento
- i) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
- j) impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati.

2. Le istanze relative alla concessione di contributo per attività continuative svolte nel corso dell'anno devono, di norma, pervenire all'Amministrazione entro il primo luglio di ciascun anno. Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 60 giorni.

3. Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti le istanze di contributo dovranno essere presentate, di norma, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività proposta. Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 30 giorni.

Art. 6

Erogazione del sostegno finanziario

1. È fatto obbligo dell'uso dello stemma comunale, anche nei casi di patrocinio comunale e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione, in tutto il materiale promozionale pubblicitario relativo all'iniziativa.

2. La concessione del contributo viene effettuata con la condizione che l'iniziativa o la manifestazione si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario del Comune sarà erogato e liquidato in proporzione.

3. È facoltà dell'Amministrazione erogare, con provvedimento motivato, un acconto sul contributo assegnato in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.

4. La trattazione delle pratiche relative alle richieste per iniziative occasionali o singoli progetti avverrà in rigoroso ordine cronologico di acquisizione. I contributi verranno erogati nei limiti dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio.

5. A conclusione delle iniziative o manifestazioni di cui regolati dal presente regolamento, i soggetti pubblici o privati, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della manifestazione, la seguente documentazione:

a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;

b) rendiconto complessivo della gestione dell'iniziativa;

c) copie delle fatture debitamente quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta;

d) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;

e) introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di altri Enti pubblici o privati.

f) I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo, ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto.

g) Autocertificazione circa l'utilizzazione del logo del Comune di Prizzi o dell'avvenuta comunicazione che l'evento è stato realizzato con il contributo del Comune;

TITOLO III
VANTAGGI ECONOMICI

Art. 7
Destinatari degli interventi

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti soggetti:
 - persone fisiche;
 - persone giuridiche;
 - associazioni, gruppi e comitati, anche non aventi personalità giuridica.

Art. 8
Natura del vantaggio economico

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative al godimento di un bene comunale mediante:
 - concessione a titolo gratuito od agevolato di edifici o locali di proprietà del Comune;
 - concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune;
 - concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature ed automezzi del Comune sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune, sia per l'organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico e la tutela del territorio;

TITOLO IV
PATROCINI E COLLABORAZIONI

Art. 9
Natura del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. Il Comune può assicurare il proprio sostegno in forma diretta o indiretta, e precisamente come:
 - a. concessione di patrocinio gratuito;
 - b. concessione di patrocinio oneroso, in casi di particolare rilevanza, per iniziative, attività o manifestazioni specifiche informate ai principi dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, della valorizzazione del territorio e dello sviluppo ed incremento turistico.
4. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre, in massima evidenza, su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Prizzi e la dicitura «Con il patrocinio del Comune di Prizzi».

5. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con gli Uffici del Comune.

6. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

Art. 10 Patrocinio gratuito

1. Per patrocinio gratuito si intende una forma simbolica di adesione o apprezzamento del Comune, con la possibilità per il beneficiario di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente, ma non determina alcuna assunzione di oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.

Art. 11 Patrocinio oneroso

1. Per patrocinio oneroso si intende la possibilità di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente e di:

a) beneficiare di contributi economici a titolo di compartecipazione alle spese, per un quota non superiore al 50 % del costo complessivo dell'iniziativa;

b) beneficiare di strumenti che l'Ente possiede, da indicarsi espressamente nell'istanza, quali:

- concessione gratuita o a canone agevolato dei locali o impianti di proprietà del Comune;
- assunzione o concorso a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti o di altro materiale informativo prodotte dal richiedente;
- affissione delle locandine prodotte dal richiedente;
- contributo alle spese di spedizione del materiale pubblicitario realizzato dal richiedente;
- concessione attrezzature, transenne, addobbi, ecc.
- acquisto di targhe, medaglie, libri, coppe o altri premi relativi alle iniziative;
- uso gratuito di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- collaborazione del personale comunale nell'attività di comunicazione e promozione ed organizzazione dell'iniziativa, pubblicizzazione sul sito web del Comune e/o nelle newsletter, ecc.;

Art. 12 Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio gratuito è concesso dal Sindaco.

2. La concessione di patrocinio oneroso è approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto motivato.

3. La Giunta Comunale stabilisce l'entità del beneficio economico o strumentale concesso.

4. La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dell'imposta per le affissioni pubblicitarie relative all' iniziativa, che sono assoggettate al pagamento secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

5. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo equivale a diniego.

Art. 13

Presentazione delle istanze per la concessione del patrocinio

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio devono presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante indirizzata al Sindaco, almeno sette giorni prima della data di inizio dell' iniziativa programmata per il patrocinio gratuito ed almeno trenta giorni prima per il patrocinio oneroso;

2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica, attività e struttura, copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell' iniziativa programmata e supporti con cui verrà data pubblicità;

3. Nel caso di richiesta di contributo economico, l'istanza deve contenere, oltre a quanto prescritto al comma 2, indicazione dell'ammontare del contributo richiesto, un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi per la realizzazione dell'iniziativa e l'indicazione di eventuali contributi richiesti/assegnati o deliberati da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, oltre che l'indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione programmata;

Art. 14

Consuntivo

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa i soggetti beneficiari di contributi economici concessi per le finalità di cui al presente titolo, hanno l'obbligo di presentare la documentazione prevista dall'art. 6, comma 5 del presente regolamento.

Art. 15

Collaborazioni

1. Se la richiesta non si configura come contributo, ma come istanza di collaborazione o cooperazione con il Comune, dovrà essere deliberato un apposito accordo tra le parti, dal quale risulti la pari promozione dell'iniziativa tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale e nel quale siano specificati i rispettivi oneri organizzativi delle parti e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri di propria competenza. L'accettazione della domanda di collaborazione, vagliata secondo i criteri del presente regolamento, è comunque atto discrezionale della Giunta Comunale, esercitato nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale.

TITOLO V
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Art. 16
Finalità

1. Con gli interventi definiti "sussidi" ed "ausili finanziari", l'Amministrazione Comunale intende concorrere concretamente al superamento di situazioni di grave precarietà di soggetti in stato di bisogno.

2. Per tale tipo di intervento si rimanda all'apposito Regolamento Comunale di Assistenza Economica approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 20/12/2012 e ss.mm.ii.

TITOLO VI
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO.

Art. 17
Finalità

1. Il Comune può provvedere, mediante appositi stanziamenti di bilancio, alla concessione di contributi per l'attività svolta dalle società sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni amatoriali- sportive, nonché per le manifestazioni sportive di interesse nazionale, regionale, provinciale e comunale che si svolgono nel Comune di Prizzi.

2. Nell'assegnazione dei contributi, da parte della Giunta Comunale, si terranno presenti il volume delle attività sociali a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale, i programmi presentati e i risultati conseguiti, anche al fine della concessione dei contributi per il futuro.

3. I suddetti contributi possono essere concessi ad associazioni che abbiano per lo meno tre anni di attività nel settore.

Art. 18
Concessione del Contributo

1. Per la concessione dei contributi per le attività sportive, le Società Sportive devono presentare i seguenti documenti:

- a) domanda con la quale il Presidente chiede di essere ammesso alla concessione del contributo e dichiara altresì che la società dallo stesso rappresentata è regolarmente affiliata alla federazione sportiva di appartenenza per l'anno cui si riferisce il contributo concesso e di essere a conoscenza delle norme che regolano tale concessione;
- b) copia autentica dell'atto costitutivo della società sportiva con allegato statuto o documentazione equipollente dai quali si evinca la non finalità di lucro, se non già depositati presso l'Amministrazione Comunale;
- c) relazione analitica dell'attività da svolgere;
- d) bilancio preventivo delle attività sportive, delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante.

2. Anche per la concessione e la liquidazione dei contributi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 19
Presentazione del Rendiconto

1.A conclusione dell'attività sportiva, la società che ha avuto concesso il contributo, per ottenere la liquidazione ed il pagamento, deve presentare la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata, a firma del Presidente, dell'attività svolta,·
- b) certificato di affiliazione alla federazione sportiva di appartenenza per l'anno cui si riferisce il contributo concesso;
- c) bilancio consuntivo analitico delle attività sportiva, delle singole entrate e delle spese sostenute, approvate dagli organi statutari competenti e sempreché lo stesso sia in perdita o comunque vada in pareggio con il contributo concesso dal Comune di Prizzi come somma accertata e non riscossa;
- d) autocertificazione circa l'utilizzazione del logo del Comune di Prizzi o dell'avvenuta comunicazione che l'evento è stato realizzato con il contributo del Comune.

Art. 20
Programmazione degli interventi nel settore sportivo

1.Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di programmare la concessione dei contributi di cui al presente capitolo le richieste delle società sportive, degli Enti di promozione Sportiva e delle Associazioni Amatoriali-Sportive per le attività sportive, debbono improrogabilmente pervenire entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno.

2.Le richieste di contributi per manifestazioni sportive non preventivabili a quella data, debbono improrogabilmente pervenire 60 giorni prima della data fissata per la celebrazione della manifestazione stessa.

TITOLO VII
CONTRIBUTI E FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 21
Oggetto e Finalità

1.La presente normativa, fermo restando quanto previsto dalle Leggi Nazionali e Regionali in materia di "Diritto allo studio", oltre a fissare le regole per la concessione dei contributi all'Istituto Comprensivo di Prizzi, intende dare un'organicità complessiva agli interventi di sostegno dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei Servizi Scolastici.

Tale interventi consistono in:

- a) trasferimento all'Istituto Comprensivo di un fondo annuale per acquisti di materiale didattico, di pulizia, di cancelleria e stampati;
- b) erogazione di contributi straordinari per la realizzazione di iniziative, di manifestazioni ed interventi di particolare e rilevante interesse per gli alunni;
- c) iniziative o progetti tesi a qualificare l'azione educativa delle scuole, ivi compresa l'integrazione di soggetti portatori di handicap.

2.Sono escluse le spese relative ai pagamenti di prestazioni occasionali svolte da terzi, dal personale docente e dal personale interno alle scuole.

Il contributo del Comune di Prizzi deve essere utilizzato prioritariamente per ridurre la partecipazione alla spesa da parte delle famiglie.

I contributi erogati alla Scuola devono essere obbligatoriamente destinati a beneficio di alunni e studenti residenti nel Comune di Prizzi.

3.L'intera materia sarà comunque, al momento della concretizzazione dell'intervento e sulla scorta del presente regolamento, ulteriormente regolamentata in apposite Convenzioni da stipulare tra il Dirigente Scolastico e il Rappresentante dell'Ente.

4.Nella domanda per l'anno successivo, da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno, deve essere presentato il rendiconto di utilizzo del contributo dell'anno precedente. Nel caso in cui parte del contributo comunale non sia stato utilizzato per mancata realizzazione di qualche iniziativa programmata o per finanziamento vincolato da parte di altri Enti, tale somma deve venir esposta e contabilizzata in detrazione del contributo per il nuovo anno.

Il contributo verrà erogato di norma, dopo la presentazione di un rendiconto della spesa sostenuta.

5.È facoltà dell'Amministrazione erogare, con provvedimento motivato e dietro richiesta da parte dell'Istituto, un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore al 70% del contributo assegnato.

6.Quanto definito con il presente regolamento non comporta alcuna modifica di tutti gli altri oneri posti per legge a carico dell'Ente Locale.

TITOLO VIII

Revoca

Art. 22

Revoca della concessione del contributo

1. Nel caso di mancata realizzazione dell'attività o dell'iniziativa ovvero di modifica sostanziale del programma presentato, l'Amministrazione dispone, con propria insindacabile decisione, la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo già erogato.

2. Parimenti, comporta la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo, la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui al 5° comma dell'articolo 6 nei termini dallo stesso previsti.

TITOLO IX

TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Art. 23

Albo comunale dei beneficiari

1. Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno il Comune rende noti attraverso l'albo istituito ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7 Aprile 2000 N. 118, i beneficiari delle stesse.
2. L'Albo è pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale del Comune .
3. L'albo è pubblicizzato presso la cittadinanza nelle forme più idonee e può essere consultato da ogni cittadino presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico. Copia dello stesso può essere rilasciata ad ogni cittadino previa richiesta scritta e pagamento dei costi di produzione.

Art. 24
Pubblicazione del Regolamento, degli atti ed informazioni
relative alla concessione e revoca dei contributi

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33, viene pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune nella sezione: "Amministrazione Trasparente".

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 della Legge 241 del 1990 e dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33 si dispone che la corresponsione dei contributi di importo superiore a Euro 1.000,00 annui al medesimo beneficiario sia subordinata alla pubblicazione della Determinazione del Responsabile che dispone tale corresponsione.

3. Sono altresì resi pubblici, con le stesse modalità, gli eventuali provvedimenti di revoca dei contributi.

4. La Giunta, ai sensi di legge e per ogni suo effetto, individua i soggetti responsabili della pubblicazione degli atti e delle informazioni di cui al comma 1 e dell'obbligo di provvedere nel caso di accesso civico, nonché il titolare del potere sostitutivo nel caso di ritardo, inerzia o inadempienza del competente responsabile.

5. Le informazioni di cui al presente titolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; è comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di contributi, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

TITOLO X
NORME FINALI

Art. 25
Responsabilità

1. Il Comune di Prizzi è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'organizzazione e realizzazione delle iniziative, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative. L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sul soggetto beneficiario del contributo.

Art. 26
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, entra in vigore dalla data della sua esecutività. Dalla stessa data cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

In particolare vengono abrogati gli artt. 12, 13, 14 e 15 del Titolo III del Regolamento dell'Albo e Consulta Comunale delle Associazioni.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di legge o gli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

3. Il presente Regolamento è soggetto a revisione se ricorrono i presupposti normativi.

4. I servizi contemplati nel presente regolamento saranno erogati tenendo conto delle disponibilità di bilancio.